

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

Piazza del Popolo, 31 – FAENZA (RA)

REP. N. 355

CONVENZIONE FRA I COMUNI DI BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO, CASTEL BOLOGNESE, FAENZA, RIOLO TERME E SOLAROLO, E L'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA, PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DELLA FUNZIONE DI STAZIONE APPALTANTE (ART. 33, COMMA 3-BIS, DEL D.LGS. 163/2006).

L'anno **Duemilasedici (2016)**, il giorno **Ventotto (28)** del mese di **Aprile**, nella Sede del Municipio di Faenza, con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge;

TRA

* il **COMUNE DI BRISIGHELLA** (C.F. 00202300398), Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Missiroli Davide, nato a Faenza il 20 maggio 1978, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Brisighella, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 13/4/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

* il **COMUNE DI CASOLA VALSENIO** (C.F. 81002910396), Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Iseppi Nicola, nato a Faenza il 12 agosto 1977, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Casola Valsenio, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comu-

nale n. 10 del 05/04/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

* il **COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE** (C.F. 00242920395), Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Meluzzi Daniele, nato a Faenza il 14 luglio 1961, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Castel Bolognese, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 14/4/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

* il **COMUNE DI FAENZA** (C.F. 00357850395), Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Malpezzi Giovanni, nato a Faenza il 25 luglio 1966, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Faenza, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29/3/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

* il **COMUNE DI RIOLO TERME** (C.F. 00226010395), Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Nicolardi Alfonso nato a Faenza il 27 febbraio 1972 il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Riolo Terme, autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 18/4/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

* il **COMUNE DI SOLAROLO** (C.F. 00218770394), Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Anconelli Fabio, nato a Faenza il 30 giugno 1964, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Solarolo, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 14/4/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

* **l'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA** (C.F. 90028320399), Rappresentata dal Presidente pro tempore Sig. Malpezzi Giovanni, nato a Faenza il 25 luglio 1966, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante dell'Unione della Romagna Faentina, autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 21 del 27/04/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO

- che il territorio dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo, coincidente con il distretto socio sanitario faentino e con il territorio dell'Unione della Romagna Faentina, rappresenta l'ambito ottimale per la gestione associata di servizi da svolgere su scala comprensoriale;
- che i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo hanno costituito l'Unione della Romagna Faentina;
- che al fine di conseguire tutte le opportune sinergie territoriali tra i Comuni dell'Unione, i medesimi si sono determinati ad integrare tra loro le funzioni di Stazione Appaltante;
- che l'art. 33, comma 3 *bis* del D.Lgs. n. 163/2006 prevede "I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle Unioni di Comuni di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto ag-

gregatore o alle province, ai sensi della legge 7/4/2014, n.56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento";

- che, stante la previsione del citato art. 33 per cui le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi, i Comuni hanno, fin dal 2013, ritenuto di costituire una Stazione Unica Appaltante in rete in termini di cui all'atto del Comune di Faenza Rep. Bis. n. 5008 del 9/5/2013;

- che per la costituzione e disciplina è fatto riferimento altresì:

- ✓ ai principi di cui all'art. 13 della legge 13.08.2010 n. 136 che ha previsto l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose;
- ✓ al DPCM 30.06.2011 che ha determinato gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla Stazione Unica Appaltante, disciplinando le attività e i servizi svolti dalle stesse definendo gli elementi essenziali che devono essere inseriti nelle convenzioni da stipulare tra Ente aderente e Stazione Appaltante;
- ✓ che la convenzione citata è di durata triennale;
- ✓ che, nel periodo 2013 - 2016 di funzionamento della stazione Appaltante in base alla citata convenzione sono stati conseguiti gli

obiettivi di:

- svolgimento centralizzato delle gare;
- programmazione degli appalti degli enti facenti parte dell' URF in unico centro;
- unificazione per tutta l' URF della regolamentazione locale dei contratti;
- conseguimento di procedure omogenee;
- sinergia delle professionalità dei singoli addetti alla stazione appaltante;
- applicazione generalizzata dei principi generali di trasparenza;
- applicazione dei principi di incompatibilità endoprocedimentali;
- formazione delle commissioni con utilizzo delle professionalità degli enti;
- miglioramento della qualità amministrativa di tutte le procedure;
- crescita professionale degli addetti;
- applicazione dei principi di economicità con unificazione di procedure anche con suddivisione in lotti per l'accesso anche dei piccoli operatori;
- assenza totale di contenzioso giudiziale per tutte le procedure del periodo;
- conoscenza e applicazione immediata costante dei principi ANAC.

- che sulla base delle risultanze del periodo sperimentale i Comuni dell'Unione della Romagna Faentina si sono determinati a conferire all'URF medesima la funzione di Stazione Appaltante quale Centrale Unica di Committenza anche ai sensi degli artt. 21 e 24 della L.R. n. 21 del 21/12/2012 come da ultimo modificata con L.R. n. 13 del 30/7/2015 e della deliberazione della Giunta Regionale 27/7/2015 avente ad oggetto "Approvazione del programma di riordino territoriale annualità 2015 - 2017 (L.R. n. 21/2012), nonchè dell'art. 1 comma 501 della Legge di Stabilità 2016;

- La Stazione Appaltante opera con le modalità e nei limiti di cui alla presente convenzione;

Tutto ciò premesso, le parti stipulano e convengono quanto segue:

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione della Romagna Faentina della funzione di Stazione Appaltante operante come Centrale di Committenza per tutti gli Enti dell'Unione e per l'Unione.
3. La presente convenzione regola i rapporti tra i Comuni e tra Comuni e Unione della Romagna Faentina per la costituzione ed il funzionamento della Stazione Appaltante, di seguito denominata SA, che opera ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 13 della legge n. 136/2010.

4. L'ambito funzionale della Stazione Appaltante è riportato nella presente convenzione e nel Regolamento dei Contratti degli Enti.

ART. 2

AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. L'ambito di operatività della Stazione Appaltante è relativo alle gare di lavori pubblici, alle forniture ed ai servizi, secondo le modalità e le regole precisate nel seguito del presente atto e dal Regolamento dei Contratti dei Comuni e dell'Unione.
2. Sono enti committenti i Comuni di Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme, Solarolo e Unione della Romagna Faentina.
3. La Stazione Appaltante è costituita dagli addetti individuati nei singoli Comuni.
4. Il coordinamento della SA ha sede presso l'Unione dei Comuni della Romagna Faentina, Piazza del Popolo, 31.

ART. 3

ATTIVITÀ E SERVIZI DELLA SA

1. La SA svolge le seguenti attività e servizi:
 - a) cura la possibilità di ridurre il numero delle procedure di gara nell'ambito complessivo dell'Unione dei Comuni che ne fanno parte. Tale finalità viene perseguita nel campo dei lavori, dei servizi e delle forniture. La finalità viene perseguita con gli strumenti di volta in volta opportuni quali la programmazione degli interventi, la unificazione delle gare, la suddivisione delle gare omogenee in lotti per Enti diversi;

- b) cura l'omogeneizzazione delle norme regolamentari relative alle procedure di affidamento vigenti negli Enti aderenti alla presente convenzione;
- c) collabora con l'Ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;
- d) concorda con l'Ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente;
- e) collabora nella redazione dei capitolati di cui all'art. 5, comma 7, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163;
- f) collabora nella redazione del capitolato speciale;
- g) collabora nella definizione, con l'Ente aderente, del criterio di aggiudicazione;
- h) collabora nella definizione, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, d'intesa con l'Ente, dei criteri di valutazione delle offerte;
- i) redige il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
- j) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- k) predispone l'atto di nomina della commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, da sottoporre alla firma del competente Dirigente/Responsabile dell'Ente richiedente la gara;

- l) provvede a predisporre l'atto di aggiudicazione definitiva da sottoporre alla firma del competente Dirigente Responsabile dell'Ente richiedente la gara;
- m) nel caso di contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, collabora con l'Ente per fornire gli elementi per la difesa in giudizio;
- n) collabora con l'Ente aderente ai fini della stipulazione del contratto;
- o) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 2, del DPCM 30.06.2011;
- p) trasmette all'Ente aderente le informazioni di cui all'art. 6, comma 2, lettera a) del DPCM 30.06.2011, secondo l'organizzazione di cui al seguito del presente atto.

2. La SA provvede entro 45 giorni dalla ricezione degli atti di cui al successivo art. 4, comma 1, lett. a), c) e d) ad attivare la procedura di gara.

3. Completata la procedura di aggiudicazione, la SA rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'Ente aderente, unitamente al verbale di aggiudicazione, alle verifiche effettuate e alla bozza di determina di aggiudicazione, ai fini degli atti consequenziali e qualsiasi atto di gestione del contratto.

4. L'Ente, perfezionata la determina di aggiudicazione definitiva, ne

dà immediatamente comunicazione telematica alla SA per le comunicazioni di cui all'art. 79 del D.Lgs. 163/2006.

5. La SA comunica, anche per via telematica, alla Prefettura gli elementi informativi relativi ai bandi di gara, alle imprese partecipanti e alle offerte presentate, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 5 del DPCM 30.06.2011.

6. La pubblicazione degli atti relativi alla gara avviene, sul profilo dei singoli Enti committenti e dell'Unione della Romagna Faentina a cura della SA come organizzata.

7. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la SA potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'Ente aderente.

ART. 4

ATTIVITÀ CHE RESTANO NELLA COMPETENZA DELL'ENTE ADERENTE

1. Restano di competenza del singolo Ente aderente:
 - a) la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 10 D.Lgs. n. 163/2006;
 - b) le attività di individuazione delle opere, forniture e servizi da realizzare;
 - c) la redazione e l'approvazione dei progetti, di tutti gli elaborati che ne costituiscono il presupposto e le condizioni per bandire la gara, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - d) l'adozione della determina a contrarre, contenente bozza di ban-

- do, di capitolato e di contratto;
- e) la stipula del contratto d'appalto;
 - f) l'affidamento della direzione dei lavori e della direzione dell'esecuzione per servizi e forniture;
 - g) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
 - h) la collaudazione statica e tecnico-amministrativa delle opere;
 - i) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori, forniture e servizi ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori e delle scadenze contrattuali di forniture e servizi;
 - j) comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006.

2. L'Ente aderente comunica alla SA, entro trenta giorni dall'approvazione dei relativi bilanci di previsione, gli elenchi delle opere, dei servizi e delle forniture di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno, indicando anche il periodo in cui l'affidamento dovrà essere effettuato.

3. L'Ente aderente fornisce tutti i chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti necessari allo svolgimento dei compiti della SA.

4. In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che la SA riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, con oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione

emanati dall'Ente aderente.

ART. 5

Gli Enti aderenti convengono fin d'ora, per le finalità di economicità ed efficacia, di conseguire un utilizzo sinergico dei propri tecnici per le attività di validazione tecnica ed amministrativa dei progetti. Potrà pertanto essere individuato, per la validazione dei progetti di un Ente aderente, un tecnico di altro Ente secondo criterio di reciprocità. Ove non possa applicarsi il criterio di reciprocità, si provvederà alla quantificazione dell'onere da versare all'Ente di appartenenza del tecnico validatore. Ciò vale anche per i tecnici necessari per la formazione delle Commissioni di gara, sia per Lavori Pubblici sia per servizi e forniture.

ART. 6

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. L'Ente aderente nomina il Responsabile unico del procedimento, ex art. 10 D.Lgs. n. 163/2006 per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del dirigente o responsabile del servizio interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori o di fornitura di beni/servizi relativamente al settore di competenza.
2. L'attivazione della procedura per ciascun intervento avviene con provvedimento del dirigente e/o del responsabile del servizio interessato.
3. L'atto con il quale si chiede alla SA di procedere agli adempimenti di sua competenza deve contenere l'indicazione del programma da

cui risulta l'opera, il servizio o la fornitura da affidare, della relativa copertura finanziaria e dei tempi entro i quali l'opera, il servizio o la fornitura devono essere eseguiti, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti.

ART. 7

REGOLE DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. L'unione esercita l'attività di Stazione Appaltante con le modalità in appresso descritte.
2. L'URF svolge la funzione di Stazione Appaltante con personale trasferito, comandato, distaccato.
3. La SA è composta dal personale dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo e dell'Unione della Romagna Faentina, competenti nell'espletamento delle procedure di scelta del contraente e nella formalizzazione dei relativi contratti.
4. Le unità di personale addette alla SA sono individuate dai singoli Enti secondo le proprie procedure organizzative, con appositi separati atti di organizzazione dei singoli Enti. La struttura è approvata con delibera della Giunta dell'Unione.
5. Il personale di cui al punto 4 può essere singolarmente dedicato alla SA in tutto o in parte.
6. Qualora sia dedicata solo in parte alla Stazione Appaltante l'unità di personale viene distaccata dal Comune datore di lavoro all'Unione per la percentuale di tempo di lavoro indicata nell'apposita delibera della Giunta dell'URF.

7. Gli Enti danno atto che, in fase di prima applicazione il personale di cui al punto 4 è distaccato parzialmente.
8. Il personale di cui al punto 4 presta la propria attività per la SA nella sede abituale di lavoro presso il proprio Ente di appartenenza, ferma restando ogni esigenza di collaborazione tramite appositi incontri di lavoro.
9. Il personale della SA adotta normalmente la modalità telematica di comunicazione, anche in video, ove ne abbia la disponibilità.
10. Le funzioni del personale di cui al punto 4 sono di norma quelle di cui al n. 1 lettere da c) a p) e da 2) a 7) dell'art. 3.
11. Il personale della SA opera secondo il principio di reciprocità tramite relazioni cooperative e secondo il principio dello scambio continuo di informazioni e conoscenza.
12. Le funzioni di cui alle lettere a), b) ed e) vengono svolte dal personale della SA secondo i principi di cui sopra, con il coordinamento del personale dirigente e direttivo del Comune di Faenza.
13. L'albo pretorio on line dei singoli Comuni e l'albo pretorio on line dell'Unione della Romagna Faentina costituiscono albo pretorio della Stazione Appaltante.

ART. 8

AFFIDAMENTI ESCLUSI DALLA ATTIVITÀ DELLA SA

Per tutti gli Enti, sono escluse dai compiti della SA, le procedure negoziate ammesse dalla legge nei confronti di un solo operatore, per l'acquisizione in economia mediante trattativa diretta (artt. 56, 57, e 125 del Codice dei Contratti pubblici) e per le acquisizioni di lavori,

servizi e forniture inferiori a 40.000 euro ai sensi dell'art.1 comma 501 della Legge 208/2015 per il 2016.

Sono pure esclusi gli acquisti effettuati attraverso gli strumenti elettronici di acquisti gestiti da centrali di committenza nazionali o regionali ivi comprese le convenzioni dell'art. 26 L. 488/1999 ed il mercato elettronico della P.A. di cui all'art. 328 D.P.R. 207/2010.

ART. 9

AGGREGAZIONE DI APPALTI OMOGENEI

La SA ove possibile opera attraverso l'aggregazione di appalti omogenei di più Enti committenti suddividendo, di norma in lotti ove risponde ai principi di adeguatezza ed efficienza.

ART. 10

DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione decorre dal 30 aprile 2016 ed ha durata quinquennale, rinnovabile per analoghi periodi mediante sottoscrizione di apposito atto da parte degli Enti aderenti.
2. In caso di recesso, cessa il distacco del personale. Nel caso in cui il personale sia trasferito, il recesso determina la retrocessione del personale all'Ente di provenienza.
2. Il recesso del singolo Ente aderente è consentito entro il 31 ottobre di ciascun anno salva comunque la conclusione dei procedimenti in corso già affidati alla SA, con formale preavviso spedito entro tale data a tutti gli altri aderenti ed al coordinamento della SA.

ART. 11

SPESE

1. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.
2. Le spese relative all'esercizio della funzione conferita con la presente convenzione sono a carico dei comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione dei specifici progetti concordati tra gli Enti.
3. Le spese relative alle pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze, quelle relative alle Commissioni giudicatrici, nonché eventuali ulteriori spese concordate, oltre a tutte quelle sostenute dalla SA in esecuzione della presente convenzione, sono a carico dell'Ente aderente che provvederà ad inserirle nei quadri economici di progetto come previsto dall'art. 16 del DPR 207/2010 e comunque nelle determinazioni a contrarre.
4. Nel caso di gare accorpate le spese di pubblicazione e di gara vengono suddivise tra i committenti in proporzione dell'entità economica della committenza.
5. Il costo del personale distaccato fa carico ai singoli Enti datori di lavoro.
6. Il primo anno di attuazione del conferimento le spese delle attività oggetto della convenzione si intendono compensate, tenuto conto del principio di reciprocità tra gli Enti richiamato dal presente atto.
Dovranno essere monitorati i flussi di attività in favore dei singoli Enti

al fine di stabilire i criteri dei flussi economici tra gli Enti. Detti criteri dovranno essere stabiliti entro un anno dalla sottoscrizione della presente convenzione tenendo conto dei seguenti elementi:

- costo del personale,
- valore del monte contratti dei singoli Enti trattati dalla SA.

Per quanto riguarda le procedure trattate per l'URF la suddivisione dei costi tra gli Enti dovrà avvenire sulla base di criteri quali:

- popolazione
- ammontare dei servizi.

ART. 12

DOTAZIONE DI PERSONALE E DI BENI

1. Gli Enti aderenti assicurano la dotazione delle risorse umane alla Stazione Appaltante e le spese sono regolate come definito all'art. 11. Nella fase di prima attuazione del conferimento la SA utilizza i beni strumentali quali le dotazioni d'ufficio di proprietà dei singoli Comuni e dell'Unione.

Entro un anno dal conferimento dovranno essere approvati i titoli idonei per l'uso delle diverse tipologie di beni con la relativa disciplina specifica.

ART. 13

FORME DI COMUNICAZIONE TRA I CONTRAENTI

1. Tutte le questioni riguardanti la presente convenzione che debbano essere trattate tra gli Enti, sono trattate dalla Giunta dell'Unione della Romagna Faentina.

ART. 14

CONTENZIOSO

1. Committenti sono i singoli Enti e cioè i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo e l'Unione della Romagna Faentina aderenti alla presente convenzione. Ai singoli committenti spetta sostenere le spese del giudizio in caso di contenzioso concernente la gara e in caso di gare cumulative, in ragione dell'interesse alla gara secondo il criterio del valore.
2. Gli oneri economici eventualmente conseguenti al contenzioso di cui al comma 1 restano a carico dell'Ente aderente.

ART. 15

ADEMPIMENTI FISCALI

1. Il presente accordo viene redatto in esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 Tabella All. B al D.P.R. 26.10.1972 n. 642.
2. Il presente atto sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

ART. 16

RINVIO

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli Enti Aderenti, con adozione, se ed in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti.

ART. 17

CONTROVERSIE RELATIVE ALLA PRESENTE CONVENZIONE

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente con-

venzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente.

Redatto e sottoscritto digitalmente.

IL SINDACO DEL COMUNE DI BRISIGHELLA

f.to Missiroli Davide

IL SINDACO DEL COMUNE DI CASOLA VALSENO

f.to Iseppi Nicola

IL SINDACO DEL COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

f.to Meluzzi Daniele

IL SINDACO DEL COMUNE DI FAENZA

f.to Malpezzi Giovanni

IL SINDACO DEL COMUNE DI RIOLO TERME

f.to Nicolardi Alfonso

IL SINDACO DEL COMUNE DI SOLAROLO

f.to Anconelli Fabio

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

f.to Malpezzi Giovanni

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)